



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
LECCE

Cont. n. 892-20 CO

AVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

(Ricorso n. 12599/19 R.G. - ud. 19/6/2020)

MEMORIA DIFENSIVA

per il Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale Puglia, Ambito territoriale di Lecce - (cod fisc. 80185250588) in persona del Ministro in carica, rappresentato ed assistito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, (cod. fisc.: ADS80018710758 - pec: ads.le@mailcert.avvocaturastato.it - fax 0832-246913),

- convenuto -

contro

La prof.ssa **Margarito Anna Simona**, rappresentata dall'avv. Denis Risolo e Marco Frassanito,

- ricorrente -

In fatto e diritto.

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, la prof.ssa Margarito ha adito il Tribunale di Lecce per domandare l'accertamento del proprio diritto ad essere assunta, in relazione al concorso per la nomina in ruolo di personale docente nelle istituzioni scolastiche, bandito con DDG n. 85 dell'1.2.2018 e di essere assegnata, secondo la graduatoria di merito approvata all'esito delle procedure concorsuali, presso l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce.

1.1 In particolare, nel ricorso introduttivo, la prof.ssa Margarito ha premesso ed evidenziato di prestare servizio come docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso AD00 - sostegno,



assunta con decorrenza giuridica per l'a.s. 2015/2016 a seguito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge n. 107/2015.

In seguito, la prof.ssa Margarito ha partecipato al concorso bandito con DDG n. 85 dell'1.2.2018, per la classe di concorso AB24, superando tale procedura concorsuale e collocandosi nella relativa graduatoria.

1.2 La docente, dunque, è stata convocata in data 20.8.2019, presso la sede dell'USR per la Puglia, per le operazioni di assunzione, rivendicando la nomina e l'assegnazione presso la provincia di Lecce, e indicando quale sede di preferenza l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce.

Tuttavia, sempre secondo quanto *ex adverso* esposto, l'USR Puglia avrebbe rigettato la richiesta della ricorrente, sul presupposto che la stessa fosse destinataria di un vincolo quinquennale su sostegno e che, pertanto, non potesse essere assegnata che alla scadenza dello stesso.

1.3 A seguito di formale diffida, in data 25.09.2019, la prof.ssa Margarito è stata convocata nuovamente presso la Direzione regionale, ove *"si vedeva costretta ad accettare la nomina presso la sede di Lecce posticipando l'assunzione in ruolo all'a.s. 2020/2021 e senza avere la possibilità né di essere assegnata all'Istituto Magistrale Siciliani di Lecce né di conoscere gli istituti scolastici disponibili per il nuovo anno scolastico"*.

Successivamente, la ricorrente avrebbe accettato l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto comprensivo di Racale, in provincia di Lecce, per l'a.s. 2019/2020, con il risultato di essere costretta a percorrere una maggiore distanza dalla propria abitazione per raggiungere la sede di lavoro.

1.4 Pertanto, ritenuta la illegittimità dell'operato dell'USR Puglia e la responsabilità dell'Amministrazione nell'occorso, la prof.ssa Margarito ha adito l'intestato Tribunale affinché riconoscesse, a partire dall'a.s. 2019/2020, il suo diritto ad ottenere la sede di lavoro aspirata, nonché il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presuntivamente patiti dalla stessa all'esito della vicenda di cui trattasi.

2. Con decreto n.52637/2019, il Giudice designato, Dott. Amato Carbone, fissava l'udienza del 10.4.2020 per la discussione, termine che veniva successivamente rinviato, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'udienza del 19.6.2020.



La domanda attorea è infondata.

Come detto, la materia che ci occupa prende le mosse dal bando relativo alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; tale procedura, cd. straordinaria, in quanto diretta a reclutare i docenti già in possesso di un titolo abilitativo all'insegnamento, si è svolta su base regionale.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale *de qua*, per la classe di concorso AB24, posizionandosi al posto n.12 della relativa graduatoria, con punteggio pari a 100.

Con Decreto Ministeriale n. 688 del 31 luglio 2019, recante "Autorizzazione alle assunzioni in ruolo dei docenti scuola a.s. 2019/2020", il Ministro dell'Istruzione ha stabilito il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 (all. 1).

L'allegato A al ridetto decreto conteneva, altresì, le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'a.s. 2019/2020 da osservarsi da parte di ciascun Ufficio scolastico regionale (all.2).

In particolare, ai sensi della lett. A12, secondo capoverso dell'allegato A: *"Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola **permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto**"*.

Sulla scorta delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, pertanto, l'USR Puglia procedeva alle operazioni di assunzione per l'a.s. 2019/2020 e, in data 20.08.2019, convocava la classe di concorso AB24 per le assegnazioni delle province scelte.

In detta occasione, pertanto, preso atto che la prof.ssa Margarito risultava essere già assunta come docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso AD00 - sostegno, con decorrenza giuridica per l'a.s. 2015/2016, in applicazione delle indicazioni operative del Ministero, l'USR Puglia non procedeva con la nomina, *"Salvo verifica da parte degli Uffici Scolastici Territoriali dell'obbligo quinquennale di permanenza su*



posto di sostegno di cui al punto A.12 delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020" (all.3).

Successivamente, il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con nota MIUR AOODGPER/39096 del 30/08/2019, di interpretazione delle istruzioni di cui all'allegato A, ha chiarito che: <<*Il punto A 12 recita, altresì "Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto" intendendo solamente richiamare il vincolo, già operante e sancito rispetto alle operazioni di mobilità, di permanenza nel quinquennio una volta accettata la nomina in ruolo. **Resta, comunque, ferma la facoltà di accettare la nomina in ruolo da altra graduatoria concorsuale per la quale il candidato abbia avuto titolo a partecipare**>> (all.4).*

A seguito della nota in discorso, il resistente Ufficio, compiuta l'informativa sindacale, ha convocato con nota prot. 26274 del 23/09/2019 la prof.ssa Margarito per il giorno 25/09/2019, per procedere alla nomina su posto comune, tenendo conto della disponibilità delle province per la candidata al momento della scelta nel giorno delle convocazioni per la classe di concorso in oggetto (all.5).

In tale occasione, la odierna ricorrente ha avuto modo di scegliere tra le province che erano già disponibili alla data del 20.8.2019 ed ha accettato la proposta di assunzione con decorrenza giuridica dall'a.s.2019/2020 e con decorrenza economica dall'a.s. 2020/2021, **senza alcuna riserva.**

Successivamente, con nota prot. n. 2844 del 06-02-2020, l'USR Puglia invitava l'Ufficio Territoriale di Lecce, qualora non già effettuato, a voler convocare, con comunicazione scritta la docente, per la scelta della sede prima delle procedure di mobilità previste per l'a.s. 2020-2021 (all.6).

Ed infatti, in data 24.2.2020, la prof.ssa Margarito veniva convocata presso l'Ambito Territoriale di Lecce ove procedeva alla scelta delle sedi di preferenza, indicando al primo posto il Liceo "P. Siciliani", al secondo posto l'Istituto "G. Deledda" e al terzo posto l'Istituto "Olivetti" di Lecce (all.7).

Orbene, alla luce delle preferenze espresse, l'Ufficio Territoriale di Lecce, con



decreto prot. n. 5041 del 04/04/2020 - AOOUSPLE, il Dirigente dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Lecce, atteso l'esito dell'interpello del 24/02/2020, nel corso del quale la docente Margarito Anna Simona ha indicato tra le preferenze espresse il posto disponibile presso l'I.I.S.S. "Grazia Deledda" – Lecce, e accertata la disponibilità di una cattedra per la classe di concorso AB24 presso l'istituto in parola, decretava l'immissione in ruolo della ridetta docente nella classe di concorso AB24 in provincia di Lecce presso l'I.I.S.S. "Grazia Deledda" - Lecce, con decorrenza giuridica dal 01/09/2019 e decorrenza economica dal 01/09/2020 (all.8).

Dall'exkursus fattuale e documentale ora delineato, è emerso chiaramente come le circostanze che hanno condotto all'assegnazione della docente presso l'Istituto "Deledda" di Lecce siano ben diverse da quelle descritte nel ricorso introduttivo.

Invero, deve evidenziarsi come la Pubblica Amministrazione abbia posto in essere tutte le misure dettate dalla normativa ministeriale, nel momento in cui, in particolare, ha ritenuto di non procedere ad assegnazione a fronte della sussistenza di un precedente vincolo quinquennale su sostegno.

Laddove, in seguito, è sopravvenuta la circolare interpretativa di senso opposto, l'USR Puglia ha provveduto in modo repentino a riconvocare la docente per effettuare la scelta della provincia, garantendo che tale scelta avvenisse sulle medesime province disponibili al momento della convocazione del 20.8.2019.

D'altronde, la stessa docente, sia quando ha accettato l'assegnazione presso la provincia di Lecce, che quando ha espresso la preferenza per gli istituti scolastici *ut supra* ricordati, non ha apposto alcuna riserva alla accettazione, ma ha sottoscritto *sic et simpliciter* i due documenti contenti l'espressione della sua volontà.

Non può, peraltro, ignorarsi come, a seguito della circolare interpretativa del Ministero sull'applicazione del vincolo quinquennale su sostegno, l'USR Puglia avesse già pubblicato la graduatoria con le sedi per i soggetti vincitori della classe di concorso AB24 (all. 9).

In questo contesto, un eventuale provvedimento di modifica della graduatoria in autotutela avrebbe comportato la lesione del legittimo



affidamento dei soggetti posti in posizione successiva rispetto alla odierna ricorrente.

Nei rapporti tra cittadino e PA, il principio del legittimo affidamento tutela la posizione di un soggetto che subisce un pregiudizio a causa di un intervento dei pubblici poteri, di una modifica normativa, di un comportamento della PA, che frustrano una sua aspettativa ragionevole.

Tale principio, pur non trovando espressa previsione, trova un fondamento nell'art. 97 della Costituzione, nonché nella clausola generale della buona fede che è ritenuta connaturata all'ordinamento giuridico.

Quanto agli elementi costitutivi, in primo luogo, occorre che l'affidamento sia sorto in presenza di un **atto favorevole per il destinatario**, in quanto, di fronte ad un atto sfavorevole, il privato può solo vantare il diritto di agire in sede giurisdizionale per la sua rimozione.

Il secondo elemento è la buona fede del privato: questo significa che la tutela del legittimo affidamento non è assoluta, e non opera quando l'affidamento è riconducibile ad una condotta negligente, imprudente o, addirittura, fraudolenta del cittadino o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A.

Infine, l'ultimo tratto distintivo che rende l'affidamento stabile, è quello cronologico, ossia l'essere trascorso un certo lasso di tempo.

Tale assetto è stato recepito dalla giurisprudenza prevalente in materia; sul punto, *ex multis*, il TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455) ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

Ebbene, tutti gli elementi richiamati, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie, potendosi ritenere che i docenti assegnati sulla scorta della graduatoria potessero vantare un legittimo affidamento nel provvedimento



emanato dall'USR Puglia e che un eventuale modifica avrebbe causato un danno non ad uno ma a più soggetti.

Da ultimo, con riferimento alla avversa richiesta risarcitoria, si ritiene di contestare l'avversa domanda anche sotto il profilo della compiuta individuazione, e relativa quantificazione, delle conseguenze in tema di danno che sarebbero derivate all'istante in dipendenza degli eventi descritti in atto introduttivo.

La sussistenza e la quantificazione dei danni che la ricorrente pretende di poter ricondurre al factum che assume generatore di responsabilità risarcitoria (la presunta illegittimità dell'azione della PA) è del tutto priva di fondamento giuridico.

Come detto, l'USR ha agito nell'osservanza di una circolare ministeriale che, solo in un secondo momento, è stata interpretata in modo favorevole alla docente.

In punto di quantificazione, poi, non appar dubbio che tali richieste debbano considerarsi del tutto esose, prima ancora che semplicemente infondate, ed in ogni caso assolutamente non corrispondenti al reale pregiudizio patito dalla docente.

A tal proposito, in particolare, la docente ha quantificato il danno patrimoniale sulla scorta dell'utilizzo del mezzo di trasporto personale, senza considerare la possibilità, d'esempio, dell'utilizzo dei mezzi pubblici.

Peraltro, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, come noto, le attività didattiche sono state sospese, circostanza questa che dovrà essere valutata ai fini di un eventuale calcolo del quantum risarcitorio.

In relazione, infine, ai presunti danni non patrimoniali *ex adverso* patiti, appare del tutto superfluo richiamare gli arresti giurisprudenziali, ormai da oltre un decennio metabolizzati dal "mercato" in materia di ristoro del danno/lesione, che per l'appunto, e contrariamente agli assunti della parte attrice, hanno affermato la non riconoscibilità di pregiudizi non patrimoniali che non siano adeguatamente supportati a livello probatorio: per il che, anche sotto tale profilo, del tutto incongrua, e sicuramente infondata, andrà ritenuta la richiesta del danno non patrimoniale computata nell'avverso



petitum.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la richiesta attorea risulta del tutto generica ed infondata, e carente del sia pur minimo supporto probatorio, oltre che sicuramente e senz'altro ultronea ed inaccoglibile, anche a seguito di proposizione di domanda giudiziale di risarcimento, in quanto di certo non in dipendenza causale diretta dall'evento di danno lamentato.

* * *

Per queste ragioni il Ministero dell'Istruzione, come sopra rappresentato ed assistito, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda di Margarito Anna Simona.

Oneri di lite rifiuti.

Allegati:

1. Decreto Ministeriale n. 688 del 31 luglio 2019;
2. Allegato A al DM 688 del 2019;
3. Nota prot. n. 0022776 del 21-08-2019;
4. nota MIUR AOODGPER/39096 del 30/08/2019;
5. nota prot. 26274 del 23/09/2019;
6. nota prot. n.2844 del 06-02-2020;
7. copia interpello del 24.2.2020;
8. copia decreto prot. n. Protocollo nr: 5041 - del 04/04/2020 - AOOUSPLE;
9. copia graduatoria relativa alla classe di concorso AB24.

Lecce, 27 maggio 2020

